



COMUNE DI BASSIGNANA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



Ordinanza n. BAR117/2018

Oggetto: Rispetto di tutti gli obblighi e dei divieti contenuti nel Codice Civile, con particolare riferimento agli articoli 892, 893, 894 e 896, nonché nel D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 15, 16, 17, 18, 29, 30 e 31.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ritenuta la propria competenza all'adozione del provvedimento, in forza dell'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visti, con riferimento al vigente Codice Civile:

- gli articoli 892 e 893, in materia di distanze degli alberi dal confine, ed in particolare dalle strade;
- l'articolo 894, che prevede in caso di alberi a distanze non legale, che il confinante può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanze inferiore di quelle indicate dagli articoli precedenti;
- l'articolo 896, in materia di recisione di rami che si protendano e di radici che si addentrino sul terreno altrui;

visti, con riferimento al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.:

- l'articolo 15, comma 1, lettera c) e comma 3, in merito al divieto, in relazione alle strade pubbliche, di impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- l'articolo 15, comma 1, lettera g) e comma 2, in merito al divieto di apportare o spargere fango o detriti sulle strade, anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi o diramazioni;
- l'articolo 16 (articolo 26 del Regolamento C.d.S.), comma 1, lettere a) e c) e comma 4; in materia di divieti, in capo ai proprietari ovvero agli aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali, al di fuori del centro abitato, nel novero dei quali è compreso l'impianto lateralmente alle strade di alberi, siepi vive o piantagioni;
- l'articolo 17 (articolo 27 del Regolamento C.d.S.), in materia di fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, inibite a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito;
- l'articolo 18 (articolo 28 del Regolamento C.d.S.), in materia di fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati;
- l'articolo 29, commi 1 e 3, che prevede in capo ai proprietari confinanti con le strade pubbliche, l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la percezione e la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;

- ancora l'articolo 29, commi 2 e 3, che, ove per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, prevede l'obbligo, in capo al proprietario, di rimuoverli nel più breve tempo possibile;
- l'articolo 31, in materia di obbligo, in capo ai proprietari, di mantenimento delle ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada;
- ancora l'articolo 31, in materia di obbligo, di realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;

visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.:

dato atto che lungo il margine delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico ricadenti nel territorio comunale, si ravvisano, con frequenza crescente, fenomeni di presenza di alberi, siepi, arbusti a ridosso del ciglio stradale a distanze inferiori a quelle stabilite dagli articoli 892 e 893 del Codice Civile, spesso con ramificazioni protese sulla sede stradale, nonché fenomeni di occupazione dei fossi di scolo delle acque, di non corretto mantenimento delle ripe e dei manufatti di accesso ai fondi confinanti (ponticelli) con le proprietà stradali, di imbrattamento della sede stradale con fango e detriti a seguito di utilizzo di macchinari agricoli, in violazione degli obblighi sopra citati;

dato atto che taluni fenomeni sono addebitabili altresì allo stato di abbandono di terreni con conseguente incuria delle alberature;

dato atto che in occasione di persistenti precipitazioni meteoriche, specie se piovose, nonché in caso di fenomeni ventosi, il mancato rispetto dei predetti obblighi provoca instabilità dei versanti collinari, con conseguenti movimenti di terreno, oltre a fenomeni di allagamento ed occupazione della sede stradale con materiale estraneo, con pericoli per l'incolumità pubblica e conseguente obbligo di risarcimento in capo ai soggetti trasgressori;

ritenuto, al fine di prevenire situazioni di serio, concreto ed attuale pericolo, nella presente fase, in attesa di eventuali provvedimenti di natura contingibile ed urgente, adottare atto finalizzato ad esigere il rispetto da parte della indistinta collettività, degli obblighi di legge, con previsione di rivalsa di eventuali danni derivati, oltre l'applicazione delle sanzioni di legge;

vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "T.U.E.L." e s.m.i.;

visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dati personali" e s.m.i.;

visto lo Statuto Comunale;

visto il Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con Delibera di Consiglio Comunale 12 del 30.11.2004 e s.m.i.;

ORDINA

alla generalità dei proprietari e degli aventi titolo dei terreni confinanti con le strade comunali, nonché le vicinali ad uso pubblico, in tutto il territorio comunale, il rispetto di tutti gli obblighi e divieti descritti in narrativa, di provvedere:

- a) al taglio e potatura degli alberi, che per la loro particolare condizione di vita vegetativa e di sviluppo, possano cadere su strade ovvero proprietà di terzi e/o pregiudicare la stabilità del terreno nel quale sono impiantati;
- b) al taglio di rami o siepi che si protendono sulle strade ad uso pubblico;
- c) alla pulizia delle scarpate e delle rive prospicienti le strade;
- d) alla manutenzione ovvero eventuale rimozione, qualora non a norma, dei manufatti atti a consentire l'accesso ai fondi a lato strada (ponticelli) – articolo 32, comma 5 "Deflusso delle acque" del Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- e) alla cura del deflusso delle acque dai terreni, regimandole con le opportune tecniche agrarie, per impedire movimenti franosi delle scarpate e delle rive prospicienti le strade – articolo 32, comma 4 "Deflusso delle acque" del Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- f) ad astenersi dall'occupare i canali di scolo delle acque e le banchine;
- g) ad astenersi dall'imbrattare, provvedendo alla pulizia, la sede viabile con materiali estranei, specie in caso di passaggio di mezzi operativi agricoli;
- h) ad adottare le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi pericolo, danneggiamento e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- i) alla rimozione, senza indugio e nel più breve tempo possibile, in caso di intemperie, nevicate, gelate, intense precipitazioni ovvero altre cause, degli alberi ed dei rami caduti o sporgenti sulla sede stradale e sue pertinenze, nonché di tutti i materiali estranei comunque occupanti la sede stradale e le banchine.

AVVERTE CHE

- i trasgressori dei precetti della presente ordinanza saranno puniti, per le ipotesi ricadenti nell'applicazione dell'articolo 29 del Nuovo Codice della Strada, con la vigente sanzione amministrativa pecuniaria in esso prevista, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi ovvero della rimozione delle opere e dei manufatti abusivi e/o non regolamentari a cura e spese del trasgressore.
- ogni altra violazione alle disposizioni del presente atto, sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 così come previsto dall'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in base al caso ricorrente, come previsto dall'articolo 69, comma 2 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale, in base alle disposizioni ed alle procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.,

- in caso di inosservanza, fermo restando l'applicazione delle sopra indicate sanzioni e senza ulteriore avviso, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio, con mezzi propri oppure avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la fluidità della circolazione stradale veicolare, anche pedonale.
- l'Amministrazione provvederà, inoltre, alla rimozione forzata, di tutti quei manufatti presenti nei fossi e non a norma con quanto previsto dall'articolo 32, comma 5 "Deflusso delle acque", del vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale.
- l'ente proprietario o gestore della strada addebiterà ai proprietari e/o tenutali inadempienti, le relative spese, senza pregiudizio di eventuali azioni civili e/o penali a carico degli stessi.

DISPONE INOLTRE

- l'obbligo, per chiunque ne abbia il dovere, di fare rispettare la presente Ordinanza;
- la comunicazione della presente Ordinanza al Comando Stazione dei Carabinieri di Bassignana, ai Servizi Polizia Locale e Tecnico Comunale di Bassignana;
- la pubblicità della presente mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico Comunale e sul Sito Internet del Comune di Bassignana e tramite capillare affissione di manifesti in tutto il territorio comunale.

RENDE NOTO

- che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., contro la presente sono esperibili le seguenti impugnazioni, con termini decorrenti dalla comunicazione:
 - a) ricorso in via gerarchica al Prefetto della Provincia di Alessandria, nel termine di giorni trenta,
 - b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte, nel termine di giorni sessanta,
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di giorni centoventi.
- Il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Vito Giardino, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.
- La presente Ordinanza annulla e sostituisce quella a firma del Commissario Straordinario n. 0010/COM/2014 emessa in data 24 aprile 2014.
- Il presente provvedimento è da intendersi anche come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Dalla Residenza Comunale, 13 dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


